

Prog 2823

del 20-09-17
A/05-10-17



**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VISIVE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI CARINI E LORO DIFFUSIONE
TESTO DEFINITIVO**

- Approvato con Atto C.C. n. 200 del 18/12/2015
- integrato con atto C.C. n. 86 del 17/08/2017 (art. 10)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Principi regolamentari
- Articolo 3. Finalità

Titolo II

Modalità di registrazione ed informativa

- Articolo 4. Registrazione
- Articolo 5. Informazione

Titolo III

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

- Articolo 6. Riprese audio e video nonché diffusione
- Articolo 7. Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Com.le Responsabilità
- Articolo 8. Pubblicazione delle riprese

Titolo IV

Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

- Articolo 9. Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego
- Articolo 10. Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute Pubbliche
- Articolo 11. Organo competente in tema di riprese audio video dei lavori
- Articolo 12. Costi modalità ed utilizzo del materiale registrato
- Articolo 13. Limiti di trasmissione e commercializzazione

Titolo V

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

- Articolo 14. Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive
- Articolo 15. Esercizio del diritto di cronaca

Titolo VI

Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle registrazioni

- Articolo 16. Funzione della diffusione via internet in tempo reale (Streaming video)
- Articolo 17. Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'ente
- Articolo 18. Diritto di accesso alle registrazioni

Titolo VII

Disposizioni in materia di privacy

- Articolo 19. Sicurezza della banche dati e loro trattamento
- Articolo 20. Rispetto della privacy
- Articolo 21. Tutela dei dati sensibili e giudiziari
- Articolo 22. Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Titolo VIII

Norme di chiusura

- Articolo 23. Norme di rinvio
- Articolo 24. Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Carini.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA'

Il Comune di Carini attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo II

Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. REGISTRAZIONE

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente; i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovisive.

Articolo 5. INFORMAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

Il Comune di Carini può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale. **Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite di un dipendente appositamente incaricato, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di altro personale interno all'Ente.**

Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE -RESPONSABILITÀ

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente può anche disporre il taglio o l'esclusione di registrazioni che riguardano dati sensibili e/o giudiziari di cui è vietata l'affissione.

Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Carini e sul Canale YouTube del Comune di Carini, per la durata di 3 (tre) mesi.

Titolo IV

Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

Articolo 9. RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio su apposito modulo predisposto dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;

- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 12. COSTI, MODALITA' ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO

I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:

- si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito.

Articolo 13. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. Qualora intendano utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all'ultimo comma dell'art.9 del presente Regolamento;
- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

Titolo V

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 14. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e i presenti in sala dovranno essere debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.

Articolo 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di video-ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

Sia per l'autorizzazione che per il diniego, il Presidente rilascerà apposita risposta.

Le domande dovranno essere presentate almeno **48 (quarantotto) ore** prima l'inizio della seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

Articolo 10. AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di esporre in sovraimpressione dei video trasmessi e/o pubblicati via web la seguente frase: "**IL VIDEO INTEGRALE E' DISPONIBILE SUL SITO www.comune.carini.pa.it E SUL CANALE YOUTUBE DEL COMUNE DI CARINI**", di rispettare le norme del presente Regolamento e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy.

I soggetti autorizzati sono tenuti a depositare una copia su supporto digitale (C.D. o D.V.D.) della registrazione integrale della seduta del Consiglio Comunale presso l'Ufficio di Presidenza che procederà alla relativa archiviazione; nel caso in cui non si proceda al deposito della copia digitale entro il termine di quindici giorni dalla seduta del Consiglio Comunale cui la registrazione si riferisce, il Presidente del Consiglio Comunale dovrà esprimere diniego alle successive richieste di autorizzazione presentate dal soggetto rimasto inadempiente.

Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 11. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di presentazione dell'istanza alla Presidenza del Consiglio Comunale. **In ogni caso, gli organi di stampa hanno priorità rispetto ai soggetti privati;**
- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che

base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati - il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo VI

Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle registrazioni

Articolo 16. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).

Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Articolo 17. MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale senza possibilità di duplicazione.

Articolo 18. DIRITTO DI ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

I consiglieri comunali possono, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti, richiedere un duplicato. Le registrazioni audio-video vengono archiviate dall'Ufficio. Il Presidente può anche disporre il taglio o l'esclusione di registrazioni che riguardano dati sensibili e/o giudiziari di cui è vietata la diffusione;

Titolo VII

Disposizioni in materia di privacy

Articolo 19. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale è subordinata alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 20. RISPETTO DELLA PRIVACY

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 21. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 20, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 22. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Carini è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Capo Ripartizione I; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente, il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

Titolo VIII Norme di Chiusura

Articolo 23. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 24. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare con cui stato approvato.

COMUNE DI CARINI (PROV. PALERMO) **SI CERTIFICA**

che il predetto atto PROGR. n° 28/23

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
comune CARINI

il 20-09-17 al 05-10-17

Carini li 11 OTT. 2017

Messo Comunale
IL COLLABORATORE MESSO
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sonia Acquado